

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Flavio Pieri Pavoni, all'esito della rimessione della causa in decisione alla udienza del 5.3.2026, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **R.G. n. 848/2023**

tra

Parte_1 n persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresenta e difesa dall'avv. Alessandro Balestra, giusta procura in atti;

OPPONENTE

e

Controparte_1 n persona del legale rappr.te *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micheletti, giusta procura in atti;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

per l'attrice:

“Piaccia all’On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: 1) in via preliminare, respingere l’eventuale istanza volta alla concessione ex art 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l’opposizione fondata su prova scritta e di facile e pronta soluzione; 2) nel merito, dichiarare infondata in fatto e diritto e non provata la pretesa di cui al ricorso che ha provocato l’emissione del decreto ingiuntivo opposto n. 188/2023 (RG n. 423/2023) del 22.2.2023 e, per l’effetto, dichiararlo nullo e privo di effetti e revocarlo in toto, con ogni conseguente statuizione di legge e comunque respingere l’avversa domanda di pagamento, in quanto infondata in fatto e diritto e non provata; 3) in via subordinata e salvo gravame, ridurre e ragguagliare l’avversa pretesa creditoria in ragione dei motivi fatti valere e, per l’effetto, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione di legge; 4) con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi”.

Per la convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Adito: -in via preliminare concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., dato che l’opposizione avversaria non

*risulta in alcun modo fondata su prova scritta o di pronta soluzione né su alcun altro documento idoneo, ed essendovi altresì rischio di grave pregiudizio nel ritardo; -in tesi, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/2023 emesso dal Tribunale di Siena nella procedura n. 423/2023 confermando in ogni sua parte il predetto decreto ingiuntivo e condannando quindi la **Parte_1** al pagamento di € 32.142,00 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dal di dovuto all'effettivo soddisfo, spese. -in ipotesi, accertare e dichiarare il diritto di credito della **CP_1** per i motivi esposti in narrativa e precisamente per avere eseguito i lavori descritti nella fattura n. 196/2022 e per l'effetto condannare la **Parte_1** al pagamento di € 32.142,00 oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dal di dovuto all'effettivo soddisfo, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di causa del presente giudizio."*

OGGETTO: pagamento corrispettivo per lavori di appalto eseguiti su varianti al progetto necessarie/ordinate dal committente - pagamento corrispettivo per nuovo contratto di appalto.

ELEMENTI DI FATTO E POSIZIONE DELLE PARTI

Per l'accoglimento della conclusioni sopra raccolte, la **CP_2** **Parte_1** ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 188/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 22.2.2023 contestando la fondatezza della domanda monitoria dell'odierna opposta, deducendo in particolare che l'unico contratto di appalto tra la società **Parte_1** in qualità di committente, e la società **CP_1** in qualità di appaltatore, sia quello instauratosi con l'accettazione dell'offerta n. 80/2021 e la stipulazione del contratto di appalto del 5.11.2021, avente ad oggetto la esecuzione di lavori di smaltimento dei materiali residui della demolizione di volumetrie eccedenti, con corrispettivo concordato a forfait nella misura di euro 65.000,00, oltre iva; la committente ha esposto di aver regolarmente pagato il corrispettivo convenuto, secondo le modalità indicate nell'offerta n. 80/2021, che ha escluso il solo costo per l'eventuale utilizzo dell'escavatore munito di pinza frantumatrice. Oltre al corrispettivo pattuito, la opponente ha segnalato di aver pagato anche la somma di euro 6.720,00 per lavori extra contratto, già preventivati nella medesima offerta n. 80/2021. Ne conseguirebbe, nella prospettazione attorea, che la fattura n. 196/2022 emessa dalla **CP_1** per il residuo imponibile di euro 32.142,00 sarebbe arbitraria poiché la committente **Parte_1** avrebbe adempiuto interamente all'obbligazione pecuniaria - corrispondendo sia il pagamento del corrispettivo a forfait di euro 65.000,00 sia del corrispettivo extra di euro 6.720,00 - senza che l'opposta abbia provato ulteriori e diversi accordi tra le parti, per lavori commissionati non rientranti

nel contratto di appalto del 5.11.2021, non rilevando possibili variazioni nelle opere necessarie per realizzare un progetto remunerato con un corrispettivo a corpo.

Si è costituita la società *Controparte_1* (in avanti anche solo *CP_1* che ha allegato, per contro, la morosità della società *Parte_1* per l'importo di euro 32.142,00, portato dalla fattura n. 196/2022, per lavori eseguiti presso le Ex Cantine Fassati in *Parte_1* (SI), lavori che inizialmente sarebbero stati limitati al solo smaltimento dei residui della demolizione (codici n. 170102, 170101 e 170904) per il corrispettivo dell'appalto pattuito a corpo nella misura di euro 65.000,00 oltre iva (offerta n. 80/2021), ma successivamente sarebbero stati estesi a variazioni impreviste, comportanti la necessità di stipulare un nuovo ed ulteriore accordo, fondante in questa sede il credito dell'appaltatrice. In particolare, l'appaltatore ha dedotto che, nel corso dello svolgimento dei lavori, i Vigili Urbani hanno sospeso i lavori, rendendo urgente la regolarizzazione del cantiere per la prosecuzione delle attività, cosicché la committente avrebbe commissionato alla *CP_1* altre lavorazioni, effettivamente eseguite, e non contestate, alcune già preventivate nella offerta n. 81/2021 ed altre impartite verbalmente dal direttore di lavori e direttamente dalla committenza, benché - nella urgenza degli interventi - la proposta n. 81/2021 non è stata firmata. La celerità della appaltatrice nella esecuzione dei lavori ha permesso alla *Parte_1* di attuare tempestivamente le prescrizioni impartite nei verbali dei Vigili Urbani, consentendo in definitiva la ripresa delle opere e la possibilità di beneficiare dei bonus fiscali. Lo scambio epistolare tra le società (all. nn. 2 - 13 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) dimostrerebbe la esecuzione di nuovi ed ulteriori lavori, non ricompresi nell'iniziale appalto, ma oggetto di altro contratto concluso per facta concludentia mediante l'attuazione delle opere.

La appaltatrice ha allegato che le lavorazioni extra, necessarie ed anche richieste dalla committente, sono state:

- a) selezione del terreno lato a monte vicino alla ferrovia, compresi la selezione e l'allontanamento delle piante, pulitura e risistemazione del terreno vicino all'immobile che era già stato bloccato precedentemente, demolizione dei muri lato a valle ove si trova il cancello non utilizzato, sbancamento dell'area predisposta al parcheggio e strada finale;
- b) selezione del materiale nell'area che diventerà la futura piazza pedonale all'interno degli immobili, sistemazione in loco degli stessi, pulizia esterna lato strada comunale e a valle ove sono i contatori per poter transennare;
- c) demolizione di una parte di tetto lasciato pericolante dalla ditta precedente, compreso il suo abbassamento per non creare problematiche viste l'incongruenza delle misure con lo stabile di nuova costruzione, realizzazione fondazione lato campo agricolo per realizzare il futuro muro di confine, oltre al taglio delle piante e rimozione delle stesse.

RAGIONI DI DIRITTO

1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le motivazioni che si vengono ad esporre.
2. In via pregiudiziale nel rito, il Tribunale afferma la sua competenza a decidere la causa, in quanto la clausola arbitrale di cui al contratto di appalto (clausola 8) deve intendersi implicitamente rinunciata dalla parti mediante *facta concludentia* nell'adire l'autorità giudiziaria. L'eccezione di compromesso, peraltro, è una eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e pertanto - in assenza di una formale eccezione spiegata dall'attore nella opposizione a decreto ingiuntivo - non è consentito al giudice di dichiarare la propria incompetenza a favore del collegio arbitrale, dovendosi invece ritenere manifestata processualmente ed tacitamente la concorde volontà delle parti di ripristinare la ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria, attraverso una scelta processuale che deroga alla autonomia negoziale esternata nella clausola compromissoria.
3. Tale forma di rinuncia tacita non può evincersi dalla sola richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, che è provvedimento *inaudita altera parte*, ad impulso del solo ricorrente, il quale tuttavia non può dirsi privato del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario con la richiesta di emissione del titolo monitorio, atteso che il collegio arbitrale non ha la potestà di adottare decreti ingiuntivi; quindi - in presenza delle condizioni di legge per la concessione dell'ingiunzione - l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude automaticamente la competenza del giudice adito (cfr. Cass. S.U. n. 21550/2017; Cass. ord. n. 25939/2021), ma potrà al più essere contestata, attraverso l'eccezione di compromesso in sede di opposizione, salvo, come detto, il configurarsi di una rinuncia tacita ove tale eccezione non venga sollevata ed il giudizio prosegua davanti al giudice per la comune volontà delle parti processuali di non avvalersi della clausola arbitrale (Cass. 15165/2019). Del resto, tale clausola si qualifica giuridicamente come patto derogatorio della competenza, che rimane sempre disponibile dalle parti (cfr. Cass. n. 9286/2016; Cass. n. 15165/2019; Cass. S.U. n. 24153/2013).
4. In via preliminare deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'opponente per aver - la società appaltatrice - conseguito il decreto ingiuntivo sulla base di una offerta contrattuale diversa da quella prodotta nel processo ordinario di cognizione in quanto, come noto, il giudizio di opposizione è teso ad accertare la esistenza e fondatezza della intera pretesta creditoria, non la correttezza o validità formale dell'ingiunzione, la quale assurge a mero strumento per consentire al giudice di accedere al merito della domanda di esatto adempimento e vagliarla nella sua completezza; il decreto ingiuntivo non costituisce oggetto del giudizio, ma solo provvedimento che introduce il processo a cognizione ordinaria, ove è recuperato il contraddittorio pieno tra le parti, nel quale il decreto ingiuntivo perde autonoma rilevanza sostanziale per lasciare spazio ad un pieno sindacato di merito sul credito azionato (cfr. ex multis, Cass. n. 5087/2006; Cass. n. 2238/2016; Cass. n. 12119/2020).

5. Nel merito, invece, l'opposizione non è fondata in quanto non rileva che non sia stata sottoscritta per accettazione la proposta n. 81/2021 della appaltatrice perché le lavorazioni aggiuntive, rispetto a quelle preventivate nella proposta originaria 80/2021, oggetto del contratto di appalto a corpo tra le parti, si sono rese necessarie per la regolarizzazione del cantiere dopo le direttive contenute nei verbali dei Vigili urbani, i quali hanno intimato la messa in pristino dell'area, lo smaltimento dei rifiuti, il taglio della vegetazione spontanea e la ripulitura integrale dell'area, oltre ad essere lavorazioni sollecitate dalla stessa committente con una certa urgenza per evitare di incorrere in sanzioni.
6. Non appare corretto allora qualificare le opere riportate nella proposta n. 81/2021 come oggetto di un nuovo contratto di appalto, che tuttavia rimane pur sempre un contratto a forma libera, potendosi concludere, ai sensi dell'art. 1327 c.c., anche nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio la esecuzione. Nelle specie, è invece più opportuno configurare le opere aggiuntive realizzate dalla **CP_1** come varianti al programma originario, che si sono rese necessarie per la esecuzione a regola d'arte del progetto, come dimostrano le prescrizioni dell'autorità amministrativa, e sono state anche ordinate - a tal fine - dallo stesso committente, circostanza che si evince dalla corrispondenza in atti ove il direttore dei lavori ha chiesto, per conto della committenza stessa, la pronta realizzazione delle opere aggiuntive al fine di ottemperare alla richieste amministrativa dei Vigili urbani ed evitare prevedibili sanzioni, anche di natura penale.
7. Giova inoltre precisare che nello stesso contratto di appalto, alla clausola n. 1, è previsto che la **CP_1** accetti l'incarico di esecuzione dei lavori, secondo le modalità descritte nel titolo "*e come da indicazioni che verranno impartite dalla DD.LL*", a dimostrazione che la committente ha espressamente attribuito al direttore dei lavori il potere di impartire direttive sulla esecuzione dell'appalto, da intendersi quindi tali direttive rappresentative della effettiva volontà della committenza nella misura in cui hanno potuto impegnare l'appaltatore per la loro osservanza.
8. La misura a corpo del corrispettivo convenuto per il contratto di appalto non vale a privare la società appaltatrice del diritto alla percezione del maggior compenso spettante per la realizzazione di quelle opere necessarie ed ordinate dallo stesso committente. La soluzione allora è da rinvenirsi nella disciplina codicistica dell'appalto che espressamente regola le ipotesi di variazioni necessarie del progetto (art. 1660 c.c.) e di variazioni ordinate dal committente (art. 1661 c.c.).
9. Ai sensi dell'art. 1660, co. 2, c.c. si prevede - per la variazioni necessarie del progetto - che se l'importo delle esecuzioni superi il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, una equa indennità; anche il committente, se le variazioni sono di notevole entità, può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo. Se ne deduce, *a contrario*, se nessuna delle due parti recede, pur in presenza di una variazione necessaria che importi un aumento del prezzo superiore al sesto, che il

committente ha il diritto ad ottenere un risultato a regola d'arte che include la variante necessaria al progetto originario e l'appaltatore ha il diritto al corrispettivo per la esecuzione della stessa, venendo in rilievo l'equo indennizzo solo in caso di recesso di una delle due parti, giustificato dallo scioglimento del contratto.

10. Nella specie, tali lavorazioni risultano essere state anche richieste dalla committente, come si evince dallo scambio di e-mail agli atti; il committente - in ogni caso - non contesta l'avvenuta esecuzione di questi interventi ma unicamente che siano già ricompresi nel corrispettivo a forfait dell'appalto.

11. I testimoni ascoltati hanno fornito prova della effettiva realizzazione di lavori esulanti dal contratto di appalto originario. Nello specifico è apparsa significativa la testimonianza di *Tes_1* [...], raccolta al verbale di udienza del 21.3.2024, già dipendente della *CP_1* dal 2002 al 2023, con mansioni di escavatorista ed autista, il quale - premettendo di non essere a conoscenza degli accordi contrattuale tra le parti - ha saputo descrivere con precisione i lavori eseguiti, in merito ai quali ha riferito di aver svolto personalmente la selezione del terreno lato monte vicino alla ferrovia, compresi la selezione e l'allontanamento delle piante, la pulitura e risistemazione del terreno vicino all'immobile, la demolizione di una parte del muro vicino al cancello non utilizzato, un muro definito pericolante, alto 4/5 metri e lungo un metro; ha affermato inoltre che si è occupato, insieme ad altri, di aver messo in sicurezza un altro tetto pericolante, oltre ad effettuare una opera di sbancamento dell'area predisposta al parcheggio e strada finale; si è altresì occupato di separare il materiale ed i detriti trovati durante la pulitura del terreno e lasciati da altre ditte, separando i singoli materiali in mucchi divisi e poi in parte rimossi anche dalla *CP_1* la medesima società, di cui è stato dipendente, ha eseguito anche la pulizia del lato strada comunale, ed a valle ove sono i contatori, nonché del resto del cantiere; ha eseguito anche la demolizione di una parte del tetto pericolante e l'abbassamento di circa un metro; da ultimo il testimone ha dichiarato di essere stato direttamente impiegato anche nella realizzazione dello scavo della fondazione lato campo agricolo per realizzare il futuro muro di confine, nonché nel taglio delle piante e nella rimozione delle stesse prodromico allo scavo per la fondazione in questione.

12. La testimonianza del *Tes_1* risulta particolarmente attendibile atteso che egli non è più dipendente della *CP_1* non avendo quindi alcun interesse - anche solo economico - che possa indurre a ritenere non credibile la sua deposizione; si osserva, inoltre, che il testimone ha affermato di aver personalmente eseguito le opere descritte di cui al capitolo di prova n. 7 che gli è stato letto.

13. La testimonianza del *Tes_2* che è stato responsabile del cantiere, è invece dotata di minore attitudine probatoria in quanto meno precisa e circostanziata rispetto a quella resa dal *Tes_1*. il *Tes_2* ha sminuito la portata degli interventi che la *CP_1* afferma di aver eseguito, sostenendo

che l'appaltatrice avrebbe lasciato sul terreno le piante, che una parte dei materiali di risulta sarebbe stata spianata sul terreno, che non avrebbe eseguito alcun sbancamento, che un'altra ditta si sarebbe occupata della selezione dell'area e poi della realizzazione della fondazione, così come del taglio delle piante (eccetto due sradicate dell'opposta), senza che la CP_1 abbia proceduto alla pulizia esterna lato strada comunale ed a valle ove erano i contatori per poter transennare. Tuttavia, la deposizione è apparsa generica in quanto il Tes_2 ha negato sì la esecuzione delle attività da parte della CP_1 ma non ha riferito, in modo specifico, quale altra ditta avrebbe eseguito in sua vece i lavori extra appalto che sono oggetto della richiesta di pagamento da parte dell'odierna opposta e che, in ogni caso, non è in contestazione che materialmente siano stati effettuati.

14. Per contro, la testimonianza sopra riportata del Tes_1, che con precisione ha dettagliato le opere nella quali è stato direttamente impegnato (all'epoca infatti lavoratore escavatorista presso la CP_1, valorizzata unitamente alla corrispondenza intercorsa tra le parti (e con l'allora Direttore dei lavori), oltre agli interventi di messa in sicurezza e ripristino richiesti dall'autorità amministrativa per la riapertura del cantiere, consentono di accertare che altre opere sono state eseguite dalla appaltatrice, ulteriori a quelle previste nel contratto di appalto a corpo, il quale sostanzialmente ha contemplato solo lavori di smaltimento di residui di demolizione, prevedendo un compenso a forfait di euro 65.000,00.

15. Proprio per la diversità qualitativa di talune opere, non possono includersi nel corrispettivo a forfait la selezione del terreno, l'allontanamento delle piante, la pulizia del terreno vicino all'immobile, la demolizione di muri, lo sbancamento dell'area predisposta al parcheggio, la pulizia della strada comunale nonché la demolizione di una parte di tetto pericolante e la realizzazione dello scavo della fondazione per realizzare il muro di confine, oltre al taglio delle piante e la loro rimozione.

16. Non tutte le opere aggiuntive realizzate possono infatti essere considerate come varianti del progetto originario, in parte necessarie, perché imposte dall'autorità amministrativa, ed in parte richieste dal committente, ritenendo per contro che alcune di queste (vd. lo sbancamento per realizzare lo scavo della fondazione) siano state oggetto di un diverso contratto di appalto.

17. In tema, il criterio guida tra variante e autonomo regolamento negoziale è dato dalla continuità o novazione dell'oggetto del regolamento contrattuale. Il discrimine fondamentale è che si ha variante quanto si resta nella identità del rapporto obbligatorio e dell'assetto di interesse originario diviso dalla parti; si ha, invece, un nuovo contratto quando le modifiche incidono sull'oggetto o sulla causa in modo tale da dar luogo ad un autonomo regolamento negoziale (cfr. Cass. n. 9791/2013; Cass. n. 15257/2018). La variante è una modifica del progetto originario che si inserisce come sviluppo o adattamento dell'opera appaltata, senza incidere sulla sua essenza (Cass. n. 18913/2016); si ha,

invece, un nuovo contratto quando l'opera realizzata non è più riconducibile, per natura e funzione, a quella originariamente pattuita (Cass. n. 986/2015).

18. L'assenza di forma scritta non osta, in ogni caso, al riconoscimento della conclusione di un ulteriore appalto per il quale, infatti, la legge non impone la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, tassativamente prevista dall'art. 1350 c.c. solo per la validità degli atti tipici indicati nell'elenco. Del resto, come accennato, può considerarsi concluso ex art. 1327 c.c. un contratto qualora su richiesta del proponente la prestazione debba eseguirsi senza una risposta preventiva, o per la natura dell'affare o secondo gli usi, con il contratto che è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio la sua esecuzione, quale schema alternativo alla formazione del negozio rispetto a quello dello scambio di proposta ed accettazione di cui all'art. 1326 c.c. Giurisprudenza costante afferma infatti che il nuovo contratto di appalto può perfezionarsi anche per *facta concludentia*, ai sensi dell'art. 1327 c.c., quando la esecuzione dell'opera avvenga in base ad una proposta non rifiutata e con l'accettazione implicita del committente (cfr. Cass. n. 15257/2018; Cass. n. 2553/2019; Cass. n. 18913/2016). Il principio che si afferma è che la mancanza di forma scritta non impedisce la configurabilità di un nuovo contratto, ove la esecuzione dell'opera ed il comportamento delle parti rilevinano un autonomo consenso negoziale, attuato implicitamente in modo concludente.

19. Nel caso di specie, è emersa dalla corrispondenza *inter partes* la necessità di intervenire con urgenza per poter sbloccare il cantiere, anche su sollecitazione della committenza e, per essa, del direttore dei lavori (Geom. Controparte_3 ; pertanto, è verosimile ritenere che le parti si siano accordate senza formalizzare un nuovo accordo o prevedere per iscritto esplicite varianti al programma contrattuale originario; tuttavia, ciò non toglie che - qualificabili in parte come varianti ed in parte come adempimenti di un nuovo appalto - ulteriori interventi risultano essere stati ragionevolmente eseguiti da parte della CP_1 (sul punto è esplicita la testimonianza del Tes_1) e che, proprio per la diversità qualitativa ed ontologica di quelli in origine concordati, non possono considerarsi ricompresi nella misura a forfait dell'appalto firmato il 5.11.2021.

20. In altri termini, la sola sottoscrizione dell'offerta prot. n. 80/2021, con corrispettivo pattuito a corpo per l'appaltatore nella misura di euro 65.000,00, non vale ad escludere che la proposta n. 81/2021 non sia stata eseguita dalla società appaltatrice, solo perché non reca specifica sottoscrizione per accettazione del committente, trattandosi infatti di un contratto a forma libera, il quale può ritenersi perfezionato anche con l'inizio dell'esecuzione dell'opera ex art. 1327 c.c., a meno che il committente, prontamente avvisato dall'appaltatore, non abbia rifiutato la prestazione.

21. Nella specie, invece, la diversità delle lavorazioni elencate nella offerta n. 81/2021, se poste a confronto con la offerta n. 80/2021, non solo lascia intendere che il forfait convenuto non potesse coprire il pagamento di prestazioni ontologicamente diverse dallo smaltimento dei materiali di risulta

nel cantiere della committente ma anche che, se questa non fosse stata realmente intenzionata a ricevere tali prestazioni aggiuntive e diverse, avrebbe dovuto impedirne l'esecuzione da parte dell'appaltatrice, invece che sollecitarne la realizzazione, come emerge dalla corrispondenza inviata dal direttore dei lavori, compulsata anche per evitare le sanzioni degli organi accertatori della Pulizia municipale, che richiedevano specifici lavori per la riapertura del cantiere e la ripresa delle attività.

22. La fattura n. 196/2022, emessa per un corrispettivo imponibile di euro 32.142,00, fa riferimento sia a lavorazioni eseguite in riferimento alla offerta n. 81/2021, altra rispetto a quella n. 80/2021 posta a base del contratto di appalto, sia per lavorazioni extra rispetto a questa ultima proposta, la esecuzione delle quali, sia in termini di varianti - per le prestazioni funzionali alla smaltimento e rimozione dei residui di demolizione in cantiere, sia in termini di nuovo appalto, per la prestazioni ontologicamente diverse (vs. sbancamento terreno per la fondazione), e dunque la conclusione di un nuovo contratto ex art. 1327 c.c., è risultata complessivamente provata dalla istruttoria. In particolare, ai fini dell'accertamento del credito della società opposta, si deve opportunamente valorizzare sia il portato testimoniale dell'ex dipendente della CP_1 (Testimone_1), direttamente coinvolto nello svolgimento dei lavori cantieristici, sia lo scambio di corrispondenza tra l'appaltatrice ed il direttore dei lavori, al quale è stato attribuito il potere di impartire direttive alla appaltatrice sulle modalità degli interventi da eseguire (cfr. art. 1 contratto di appalto); società appaltatrice che dunque non poteva non considerare la CP_4 come punto di riferimento per la effettiva volontà della committente nel dare talune indicazioni sulla esecuzioni dei lavori.

23. Da ultimo, l'eccezione sulla esecuzione della potatura e del trasporto fuori cantiere delle alberature da parte di altra ditta, la Controparte_5 non supera il contenuto della proposta n. 81/2021 nella quale è indicato espressamente che i ceppi dei pini tagliati sarebbero stati estirpati e lasciati in cantiere, non dovendosi quindi occupare la appaltatrice, secondo l'offerta, del trasporto fuori cantiere degli alberi tagliati.

24. Per quanto argomentato, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.

25. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c; queste si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, applicati nei valori medi per ogni fase, ad eccezione della fase decisionale calcolata nei minimi.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, il Tribunale così provvede:

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2023 del 22.2.2023 (R.G. n. 423/2023), di cui dichiara la esecutorietà ex art. 654 c.p.c.

condanna la *Parte_1* l pagamento delle spese di lite, a favore della [...] *Controparte_1*, che liquida nella somma di euro 6.164,00, a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.

Così deciso in Siena, li 6.4.2026

Il giudice
Flavio Pieri Pavoni